Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 28 ottobre 1924** **Numero 253**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1654.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1651.

Concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1882, n. 781;

Ritenuta l'opportunità di adottare in favore degli eredi del generale Ricciotti Garibaldi lo stesso provvedimento emanato a favore degli eredi del generale Menotti Garibaldi con la legge 27 dicembre 1903, n. 503;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi, signora Costanza Hoperaft, è assegnata, a titolo di ricompensa nazionale, un'annua pensione di L. 10,000 con decorrenza dal giorno 18 luglio 1924.

Art. 2.

In caso di morte della suddetta vedova Garibaldi, è data facoltà al Governo del Re di provvedere perchè l'assegnata pensione venga devoluta agli orfani superstiti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 175. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1655.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1643.
Approvazione della convenzione per il mantenimento della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina, in data 30 agosto 1924, fra lo Stato e gli altri Enti e privati sovventori per il mantenimento della Regia Università di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 169. — GRANATA.

Convenzione per il mantenimento della Regia Università di Messina.

L'anno 1924, addì 30 agosto, in Messina e nei locali della Regia Prefettura, innanzi a me dottor Luigi Farina, Consigliere aggiunto delegato ai contratti presso la Regia Prefettura di Messina e alla presenza dei signori:

1° Gaetano Sturiale di Basilio;

2° Mosè Scuccimarra fu Vincenzo, testimoni noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti i signori:

1° Gr. Uff. Ettore Porro, Prefetto della Provincia di Messina in rappresentanza dello Stato;

2° Generale Edoardo Denza, Regio Commissario per il Comune di Messina;

3° Comm. Giacomo Donato, componente della Commissione Reale per la Provincia di Messina, per il Presidente impedito;

4° Avv. Vincenzo Furnari, Commissario governativo per la Camera di Commercio di Messina;

5° Comm. Dott. Ernesto Giobbe, Prefetto del Regno, Regio Commissario per il Comune di Reggio Calabria;

6° Gr. Uff. Barone Avv. Pasquale Reytani, Presidente della Commissione Reale per la Provincia di Reggio Calabria;

7° Prof. Laface Domenico, Vice-commissario governativo per la Camera di Commercio di Reggio Calabria;

8° Comm. Pietro Ilardi, 9° Comm. Santi Lisciotto, 10° Comm. Giuseppe Battaglia, 11° Comm. Salvatore Tringali, 12° Comm. Francesco Saccà, 13° Prof. Paolo Magaudda, componenti la Giunta esecutiva del Comitato cittadino per il mantenimento della Regia Università.

14° Prof. Giovanni Battista Rizzo, Rettore della Regia Università di Messina.

Premesso che a norma delle disposizioni contenute nel Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, l'Università di Messina è compresa fra quelle indicate nella tabella *B* annessa al decreto medesimo, al cui mantenimento lo Stato concorre con un contributo annuo a norma del decreto; che, in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dalla presente convenzione, si prevede una spesa complessiva di circa due milioni e duecentottanta mila lire, dalla quale somma si dovrà dedurre il provento delle tasse, e che, ad integrare l'assegno fisso conferito dallo Stato, fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto, contribuiscono il Comune, la Provincia, e la Camera di Commercio di Messina, il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, ed un Comitato cittadino costituitosi in Messina per il mantenimento della Regia Università, il quale ha raccolto fondi mediante pubblica sottoscrizione,

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Regia Università di Messina è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1° Facoltà di Giurisprudenza;

2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, con annessa Scuola di Ostetricia;

3° Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

4° Scuola di Farmacia.

Art. 2.

I posti di ruolo dei professori sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente Convenzione.

Art. 3.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune di Messina, la Provincia di Messina, la Camera di Commercio di Messina, il Comune di Reggio Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, la Camera di Commercio di Reggio Calabria si obbligano di concorrere nella spesa complessiva sopra determinata col pagamento dei seguenti contributi annui:

1° Ministero della Pubblica Istruzione L. 1,020,000.00;

2° Comune di Messina, come da deliberazioni prese il 3 febbraio 1924 e il 19 agosto 1924, L. 187,454.20;

3° Provincia di Messina, come da deliberazioni prese il 6 febbraio 1924 e il 27 agosto 1924, L. 272,173.55;

4° Camera di Commercio di Messina, come da deliberazioni prese il 3 dicembre 1923 e il 25 agosto 1924, L. 25,000.00;

5° Comune di Reggio Calabria, come da deliberazioni prese il 21 febbraio 1924 e il 25 agosto 1924, L. 64,212.50;

6° Provincia di Reggio Calabria, come da deliberazioni prese il 12 febbraio 1924 e il 28 agosto 1924, L. 231,159.75;

7° Camera di Commercio di Reggio Calabria, come da deliberazioni prese il 16 febbraio 1924 e il 19 agosto 1924, L. 5,000.00.

Il Comitato cittadino contribuisce con la somma di L. 800,000 di capitale nominale, in cartelle di consolidato 5 %, che attualmente danno la rendita annua di L. 40,000.00.

Tali cartelle, le quali trovansi presentemente depositate presso il Banco di Sicilia, come risulta dal certificato che si allega, saranno intestate alla R. Università di Messina, per cura del Comitato, e consegnate al Rettore della medesima, appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto che approverà e renderà esecutiva la presente Convenzione.

Questa erogazione è fatta colla condizione che, nel caso di soppressione della Università, o di qualcuna delle Facoltà o Scuole indicate nell'art. 1, le cartelle resteranno sempre patrimonio cittadino e passeranno al Comune di Messina, perchè ne impieghi la rendita in opere di pubblica istruzione e di beneficenza.

Art. 4.

Il Consiglio d'Amministrazione, al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università di Messina, è costituito come segue:

1° Il Rettore, che lo presiede;
2° Un rappresentante del Governo;
3° L'Intendente di Finanza della Provincia di Messina;
4° Due membri eletti dal Collegio generale dei professori fra i professori stabili appartenenti all'Università;
5° Un rappresentante del Comune di Messina;
6° Un rappresentante della Provincia di Messina;
7° Un rappresentante della Provincia di Reggio Calabria.

I Membri elettivi componenti il Consiglio d'Amministrazione e quello scelto dal Ministero della Pubblica Istruzione durano in carica un triennio e possono essere rieletti o confermati. Il rappresentante scelto dal Ministero, ove, senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e deve essere sostituito.

Oltre al Rettore ed ai membri eletti dal Consiglio dei professori nessun membro del Consiglio di Amministrazione può essere scelto fra coloro che, a qualsiasi titolo, appartengono al personale della Università.

I rappresentanti degli Enti sovventori si intendono decaduti, se, per qualsiasi ragione, il contributo dell'Ente che essi rappresentano venisse a mancare.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministero dell'Istruzione.

Art. 5.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° ottobre 1924 e avrà la durata di anni quindici. Essa s'intenderà tacitamente confermata per un periodo di tempo uguale, qualora non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente Convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con Regio decreto a norma dell'art. 82 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 7.

La presente Convenzione è esente da spese, essendo fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Oltre alla tabella organica, di cui all'art. 2 e distinta colla lettera *A*, sono uniti alla presente Convenzione n. 7 allegati, distinti colle lettere *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* che ne fanno parte integrante e sostanziale; e sono precisamente le deliberazioni del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Messina e di Reggio Calabria e il certificato del Banco di Sicilia, di cui all'art. 3.

Di quanto sopra si è redatta la presente Convenzione, scritta da persona di mia fiducia e che consta di numero due fogli di carta uso bollo, in numero di sei facciate e righe ventuna, che, in segno di piena accettazione si firma come segue:

Ettore Porro, Prefetto, in rappresentanza dello Stato
Edoardo Denza, Commissario di Messina
Giacomo Donato, in rappresentanza della Provincia
Vincenzo Furnari, in rappresentanza della Camera di Commercio di Messina
Ernesto Giobbe fu Giovanni, Regio Commissario di Reggio Calabria
Pasquale Reytani, Presidente della Commissione Reale della Provincia
Prof. Domenico La Face, Vice Commissario Camera di Commercio
Pietro Ilardi fu Ernesto
Santi Lisciotto fu Antonino
Giuseppe Battaglia fu Domenico
Salvatore Tringali fu Domenico
Francesco Saccà fu Giuseppe
Paolo Magaudda fu Paolo
Giovanni Battista Rizzo fu Carlo, Rettore della Regia Università
Gaetano Sturiale di Basilio - teste
Mosè Scuccimarra fu Vincenzo - teste

Dott. Luigi Farina, delegato ai contratti.

Copia conforme per uso amministrativo.

Messina 5 settembre 1924.

Il 1° Segretario delegato ai contratti: S. FARINA.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA

dei posti di ruolo dei professori nella R. Università di Messina.

Facoltà di Giurisprudenza	N. 10
Facoltà di Medicina e Chirurgia	» 14
Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e naturali	» 12
Scuola di Farmacia	» 1

N. B. — Si omettono gli allegati contenenti le deliberazioni degli Enti.

Numero di pubblicazione **1656.**

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. **1637.**

Istituzione in Monza di tre nuovi Collegi di probiviri.

N. 1637. R. decreto 25 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, vengono istituiti in Monza, a norma del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, i seguenti Collegi di probiviri in sostituzione di quelli già istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovano in condizione di poter funzionare:

1° Collegio di probiviri per l'industria dei cappelli, con giurisdizione nel territorio dei circondari di Abbiategrasso, Gallarate, Milano e Monza;

2° Collegio di probiviri per l'industria del legno, con giurisdizione nel territorio del circondario di Monza;

3° Collegio di probiviri per le industrie tessili, con giurisdizione nel territorio del circondario di Monza.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1924.

Numero di pubblicazione **1657.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1641.**

Amministrazione delle scuole di Ruino da parte del Regio provveditore agli studi di Bologna.

N. 1641. R. decreto 28 agosto 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, a datare dal 1° ottobre 1923 l'amministrazione delle scuole del comune di Ruino viene affidata al Regio provveditore agli studi di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1924.

Proroga del termine di presentazione delle domande per l'ammissione a concorsi nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti i propri decreti in data 15 settembre 1924, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre successivo, n. 222, con i quali venivano banditi i concorsi:

— a 50 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe, nell'Amministrazione della sanità pubblica;

— a 2 posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica;

— a un posto di assistente veterinario nello stesso Laboratorio predetto;

— a 9 posti di assistente chimico nel Laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica;

Veduto l'art. 2 di detti decreti, col quale si stabiliva che le domande per l'ammissione ai concorsi medesimi dovessero presentarsi al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Decreta:

Il termine come sopra stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai quattro concorsi sopracitati è prorogato al 22 novembre 1924.

Roma, addì 18 ottobre 1924.

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2685 — Data della ricevuta: 9 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Asaro Ignazio fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico, misti: 5 — Ammontare della rendita L. 339.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di fagotto nel Regio conservatorio di musica di « S. Pietro a Maiella » in Napoli.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di professore di fagotto nel Regio conservatorio di musica di « S. Pietro a Maiella » di Napoli con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 novembre 1924 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due esercizi estratti a sorte (previa facoltà di ripassarli nel limite di ore 2) fra 10 dei 22 grandi esercizi di N. Gatti, presentati dal candidato, fra i quali siano inclusi i nn. 2, 13, 14, 18, 19 e 22;

b) il concerto (op. 75) di C. M. Weber;

c) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, dopo alquanti minuti d'osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme, per istrumenti a fiato, designato dalla Commissione un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria i temi iniziali, le migliori composizioni originali per fagotto ed i brani difficili e caratteristici per detto istrumento, che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un brano per fagotto imposto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa al fagotto.

Presentare un'ancia costruita secondo il proprio sistema e darne ragione.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, 16 ottobre 1924.

Il Ministro: CASATI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.